SENTENZA  **N.192/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **73438** R.G. a seguito di ricorso collettivo del 6.12.2021 proposto dai sig.ri:

1. **(omissis)**;

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su separato atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'avv. Vincenzo Capodanno e con il medesimo elettivamente domiciliati in Napoli, via Mario Gigante n. 90;

(pec: vincenzocapodanno@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il

Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

nonché contro

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso da sé stesso a mezzo del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo in persona del Capo Servizio Trattamento Economico p.t. Col. amm. Lorenzo Graticola presso il cui Ufficio, in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente domiciliato (pec: cnacontenzioso@pec.carabinieri.it)

FATTO

Gli odierni ricorrenti, titolari di trattamento pensionistico INPS in qualità di *ex* militari dell'Arma dei carabinieri, rappresentano di aver prestato servizio:

- (omissis) dal 16 marzo 1965 al 31 dicembre 1997, maturando, ai fini pensionistici, 40 anni di servizio e congedandosi con il grado di Brigadiere Capo;

- (omissis) dal 15 dicembre 1977 al 09 marzo 2011, maturando, ai fini pensionistici, 33 anni di servizio e congedandosi con il grado di Brigadiere Capo;

- (omissis) dal 4 febbraio 1970 al 11 gennaio 2008, maturando, ai fini pensionistici, 37 anni e 11 mesi di servizio e congedandosi con il grado di Brigadiere Capo;

- (omissis) dal 14 luglio 1961 al 30 dicembre 1994, maturando, ai fini pensionistici, 33 anni di servizio e congedandosi con il grado di Appuntato Scelto;

- (omissis) dal 13 gennaio 1969 al 31 dicembre 1992, maturando, ai fini pensionistici, 29 anni di servizio e congedandosi con il grado di Maresciallo Aiutante.

Lamentano l'erroneo computo del proprio trattamento ad opera dell'INPS in virtù dell'applicazione dell'aliquota del 2,33 annua *ex* art. 44 d.p.r. n. 1092/73, in luogo della più favorevole aliquota del 2,93 spettante ai sensi all'art. 54 d.p.r. citato.

A seguito di diffide, non andate a buon fine, adivano questa Corte, con il ricorso in epigrafe, per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento ai sensi dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73, con condanna dell'Ente previdenziale alla corresponsione delle differenze economiche arretrate, incrementate di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

Con decreto del 29.9.2023, questo Giudice accoglieva la motivata istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente concedendo termini per la rinnovazione del procedimento notificatorio del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti della Amministrazione resistente.

Con comparsa del 25.11.2024 si è costituito in giudizio l'INPS svolgendo le seguenti difese:

- Sulle posizioni di (omissis) ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 335/95 la propria posizione di ordinatore secondario di spesa sottolineando, al contempo, la competenza dell'Arma dei carabinieri a liquidare i trattamenti pensionistici dei carabinieri cessati dal servizio in data anteriore all'1.1.2010;

- Sulla posizione di (omissis) ha dedotto come il ricorrente avendo maturato più di 18 anni di servizio utile risultasse titolare di pensione liquidata con il sistema interamente retributivo, ciò determinando l'inapplicabilità dell'art. 54, comma 1, d.p.r. n.1092/73 relativa al sistema di computo misto. In subordine, l'INPS ha eccepito nei confronti di tutti i ricorrenti la prescrizione quinquennale delle differenze economiche eventualmente spettanti sui ratei di pensione ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 295/1939 o dell'art. 2948 cod. civ.; al riguardo, ha affermato che, essendo (omissis)cessati dal servizio rispettivamente nelle date del 31.12.1997, 11.1.2008, 30.12.1994, 31.12.1992 e 9.3.2011, a fronte del primo atto interruttivo inviato all'INPS, attraverso la notifica del ricorso, nel mese di giugno 2024,

risulterebbero prescritte le eventuali differenze economiche antecedenti al mese di giugno 2019.

Alla pubblica udienza del 12.12.2024, l'avv. Antonio Falco, per delega orale dell'avv. Vincenzo Capodanno, per i ricorrenti e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS si sono riportati agli scritti depositati, insistendo come in atti.

Questo Giudice, ritenuto necessario estendere il presente giudizio nei confronti del Ministero della Difesa, Ente datoriale non convenuto ancorché competente in tema di liquidazione e/o riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei carabinieri aventi decorrenza anteriore all'1.1.2010, emetteva ordinanza n. 138, del 17.12.2024, con la quale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ridetta Amministrazione.

Con comparsa del 10.4.2025, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa eccependo:

- per i ricorrenti (omissis) in via preliminare, l'inammissibilità parziale del ricorso per carenza di interesse ad agire, non sussistendo in capo ad essi una posizione giuridicamente meritevole di tutela; nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle istanze formulate per il ricalcolo della pensione nonché delle pretese differenze pensionistiche in quanto destituite di fondamento; in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati;

- per il ricorrente (omissis) la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, ritenendo la riliquidazione del trattamento in esame di esclusiva competenza dell'Istituto previdenziale.

All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Antonio Falco, per delega orale dell'avv. Vincenzo Capodanno, per i ricorrenti e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Falco si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento, con vittoria di spese. L'avv. Tellone ha richiamato le argomentazioni della propria memoria con riferimento alle singole posizioni dei convenuti, concludendo per il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa degli odierni ricorrenti ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione dell'aliquota del 44% della base pensionabile per il calcolo della quota retributiva di pensione unitamente al pagamento delle relative differenze economiche con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 1/2021, hanno risolto un'annosa diatriba che ha visto

pensionati e INPS in contrapposizione su quanto dovuto fornendo definitivi chiarimenti sul calcolo del trattamento pensionistico riferito alla quota retributiva per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali.

I due quesiti su cui la Corte si è espressa riguardano l'aliquota di rendimento per il calcolo delle pensioni di coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di contributi e che al 31 dicembre 1995, ossia l'ultimo anno di retributivo prima del passaggio al contributivo, contavano: tra i 15 e i 18 anni di contributi o meno di 15 anni di contributi.

Per quanto riguarda il primo quesito, la Corte ha interpretato il citato articolo 54 stabilendo che la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema misto deve essere calcolata in base all'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente annuo del 2,44 per cento.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Corte ha risposto che l'aliquota del 44 per cento non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni.

Ebbene, relativamente a tale aspetto la Corte prevede un correttivo per coloro che vantano un'anzianità

contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, riconoscendo, per la determinazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

Nel dettaglio, l'art. 54 prevede un'aliquota di rendimento maggiorata rispetto a quella che si applica al personale civile, pari al 2,93% per i primi 20 anni e all'1,80% per i successivi.

Al riguardo si evidenzia che una prima interpretazione, sposata tradizionalmente dall'INPS, prevede che al militare che cessa dal servizio con più di 20 anni di servizio utile sia applicato in via analogica l'art. 44 d.p.r. n. 1092/73 previsto per il personale civile dello Stato con una aliquota di rendimento annua del 2,33% per ogni anno di servizio sino al 15° anno e dell'1,8% dal 15° anno in poi. Secondo tale impostazione, in sostanza, la disposizione più favorevole prevista dall'art. 54 del medesimo decreto troverebbe applicazione solamente per coloro che sono cessati dal servizio entro il 20° anno di contribuzione e l'aliquota del 44% sarebbe riconosciuta solamente al compimento del 20° anno.

Un secondo orientamento prevede l'applicazione dell'aliquota del 44%, espressamente prevista dall'art. 54 d.p.r. n. 1092/73, alla maturazione dei 15 anni di

servizio a prescindere dal servizio maturato al momento del congedo.

In tal senso, le anzianità inferiori al 15° anno sarebbero valorizzate al 2,33% l'anno per poi essere valutate al 44% in corrispondenza del 15° anno e restare ferme sino al 18° anno, a partire dal quale la pensione viene calcolata con il sistema contributivo. Tale interpretazione è stata suffragata da una giurisprudenza maggioritaria delle sezioni di merito.

A seguito dei suddetti contrasti giurisprudenziali sono quindi state investite le Sezioni Riunite della Corte dei conti, le quali hanno, con l'occasione, ridefinito il sistema di calcolo della quota retributiva dei pensionati militari rientranti nel sistema misto optando per una soluzione intermedia. La sentenza si è soffermata anzitutto sulla portata applicativa dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 stabilendo che l'aliquota fissa del 44% tra il 15° e il 20° anno di contribuzione è subordinata alla maturazione, alla data di cessazione del servizio, "di una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni". Sicché l'articolo suddetto non potrebbe trovare applicazione per coloro che siano cessati dal servizio con più di venti anni di contributi.

Essa ha tuttavia affermato la illegittimità del sistema di calcolo attuato dall'INPS chiarendo che non l'art. 44

d.p.r. n. 1092/1973 non può disciplinare le pensioni del personale militare in quanto espressamente rivolto ai dipendenti civili dello Stato.

Sulla base delle suddette premesse, questa Corte si è dunque soffermata sulla individuazione della corretta aliquota da applicare al personale militare in regime pensionistico di tipo misto, ricavando una regola unitaria atta a disciplinare la quota retributiva dei trattamenti di quiescenza del suddetto personale.

In proposito, le Sezioni Riunite hanno osservato che il previgente sistema individuava nell'80% l'aliquota massima di rendimento raggiungibile al compimento dei 40 anni di anzianità e fissava a 20 anni lo spartiacque dell'intero sistema: al compimento del 20° anno veniva riconosciuto il 44% dei contributi (con una aliquota annuale del 2,2%) e nei successivi l'1,8%.

Secondo la Corte tale sistema, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, è stato definitivamente superato dalla l. n. 335/1995, la quale fissa a 18 anni e non più a 20 anni il nuovo spartiacque. Sicché, conclude il Collegio che, alla luce della riforma introdotta dalla citata legge, occorre applicare un correttivo prevedendo che il 44% di aliquota venga riconosciuto al compimento del numero di anni che la l. n. 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto: vale a dire 18 anni.

Corollario ne è che l'aliquota annuale di rendimento è fissata al 2,44% ricavato dal rapporto 44/18.

In definitiva, l'indicata pronuncia delle Sezioni Riunite ha sancito che, pur non trovando applicazione l'art. 54 d.p.r. 1092/1973 per coloro che siano cessati dal servizio con oltre venti anni di contributi, dovranno in ogni caso essere ricalcolate tutte le pensioni militari rientranti con il sistema misto alle quali andrà applicata l'aliquota annua del 2,44% in luogo della più bassa aliquota del 2,2% se precedentemente applicata.

Per quanto concerne il riparto di competenze tra il Ministero della Difesa e l'INPS in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici, l'art. 2, comma 1, l. n. 335/1995 ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali. Nell'intesa intercorsa tra il Ministero Difesa e l'INPDAP si convenne che l'Istituto previdenziale dovesse assumere le competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dalla date del 1° gennaio 2010 nei confronti del personale del Ministero della Difesa (aeronautica - carabinieri - marina - Esercito) che viene collocato direttamente nella posizione di "riserva" o "congedo assoluto" (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per

infermità o perdita del grado) mentre restava di competenza dell'Amministrazione di appartenenza la liquidazione e la riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.

Per i trattamenti pensionistici antecedenti al subentro, la competenza in tema di liquidazione/riliquidazione del spetta in via esclusiva alle Amministrazione datoriale.

Dalle allegazioni di parte si evince che i ricorrenti (omissis)sono cessati dal servizio rispettivamente in data 31.12.1997, in data 11.1.2008, in data 30.12.1994 e in data 31.12.1992, sicché la competenza in tema di riliquidazione dei rispettivi trattamenti appartiene al Ministero della Difesa, per mezzo dell'Arma dei carabinieri, mentre l'INPS ha la posizione di mero ordinatore secondario di spesa, deputato a corrispondere gli importi di pensione formalmente riconosciuti dalla ridetta Amministrazione attraverso l'emissione di provvedimento formale.

Per quanto concerne, invece, (omissis), essendo quest'ultimo cessato dal servizio il 9 marzo 2011, la competenza in tema di riliquidazione del trattamento pensionistico risulterà intestata in capo all'Ente previdenziale.

In applicazione dei principi contenuti nella sentenza n. 1/2021 delle SS.RR. di questa Corte, l'odierno ricorso dev'essere accolto con conseguente riconoscimento in favore degli odierni ricorrenti del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento a partire dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio.

3. Con riferimento, poi, all'eccezione di prescrizione parziale, sollevata dall'INPS e dal Ministero della Difesa, la stessa è fondata ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 295/1939, come sostituito dall'art. 2 l. n. 428/1985. Tale norma prevede, infatti, che le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. n. 1278/1917, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nella fattispecie in esame, i ricorrenti (omissis) sono cessati dal servizio nelle date rispettivamente del 31.12.1997, 11.1.2008, 30.12.1994, 31.12.1992 e 9.3.2011, mentre il primo atto interruttivo è stato inviato all'INPS, attraverso apposito atto di diffida e messa in

mora, notificato a mezzo pec, il 1 marzo 2021, per cui devono dichiararsi prescritte le differenze economiche arretrate relative ai periodi temporali antecedenti il quinquennio dalla data di ricezione di tale atto, vale a dire anteriori al 1 marzo 2016.

4. Per tutte le ragioni illustrate, in parziale accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto degli odierni ricorrenti alla riliquidazione, da parte del Ministero della Difesa e/o dell'INPS secondo le rispettive competenze, del trattamento pensionistico in godimento, con decorrenza dal 1 gennaio 1997 ((omissis)), 10 marzo 2011 (omissis), 12 gennaio 2008 (omissis)), 31 dicembre 1994 (omissis), 1 gennaio 1993 (omissis), con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze economiche arretrate per tutti i ricorrenti a partire dal 1 marzo 2016.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in qualità di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1.Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto degli odierni ricorrenti alla riliquidazione, a carico del Ministero della Difesa e/o dell'INPS secondo le rispettive competenze, del

trattamento pensionistico in godimento, con decorrenza dal 1 gennaio 1997 (omissis), 10 marzo 2011 ((omissis), 12 gennaio 2008 (omissis), 31 dicembre 1994 (omissis), 1 gennaio 1993 (omissis), con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze economiche arretrate per tutti i ricorrenti a partire dal 1 marzo 2016;

2. Liquida, in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti e a carico del Ministero della Difesa e dell'INPS, in parti uguali, le spese di lite nella misura di euro 600,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 04.06.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale